



**ORDINANZA n. 42/2013      prot.      18526/13**

## **IL SINDACO**

PREMESSO che:

- durante tutto l'anno presso il Palazzetto Forum di Via Di Vittorio n. 6 sono previste una serie di concerti e spettacoli che per il loro valore, hanno ormai raggiunto notevole notorietà presso un vasto pubblico in campo nazionale ed internazionale, tale da richiamare sempre maggiori spettatori;
- a causa di questo incremento di presenze le aree circostanti il palazzetto sono interessate da problemi di natura diversa riconducibili per lo più a fatti e comportamenti che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che:

- agli atti risultano segnalazioni da parte della società Forumnet, proprietaria del palazzetto e da parte di cittadini circa la presenza di persone che senza titolo ad esercitare, al di fuori delle biglietterie autorizzate, offrono in vendita titoli di accesso agli spettacoli in corso presso il Forum; di persone che con banchetti di fortuna espongono merci (magliette, felpe, sciarpe, poster e bevande anche alcoliche) in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio al di fuori di quelli individuati dal Comune di Assago;
- gli assembramenti di persone, congiunti all'acquisto di titoli di accesso agli spettacoli, all'acquisto di merci e di consumo di bevande soprattutto alcoliche, comportano negative conseguenze di ordine pubblico, ambientale e igienico; emerge ed è fortemente avvertito l'ulteriore pericolo per l'incolumità dei passanti derivante dalla presenza di frammenti di vetro sparsi sul suolo, di quantità talora ingente, la cui presenza, inoltre, costituisce oggettivo e grave elemento di degrado del sito.
- L'atteggiamento adottato dalle persone che praticano abitualmente tale commercio avvallano la convinzione del pubblico di trovarsi in presenza di un comportamento illegale, che debba essere represso e che mina in generale la sensazione di sicurezza urbana percepita da parte dei cittadini;

CONSIDERATO inoltre che:

- L'adozione di tale provvedimento è stata preceduta da una approfondita istruttoria con i rappresentanti delle forze di polizia presenti sul territorio (Guardia di Finanza, carabinieri e polizia locale) che hanno evidenziato una situazione di concreto ed eccezionale pericolo per la sicurezza pubblica;

VISTO:

- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in Legge 125/2008;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni di cui al capo precedente;
- la Legge Regione Lombardia n. 6 del 02 febbraio 2010;
- l'art. 13 della Legge 689/81;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

## **ORDINA**

In occasione di concerti e spettacoli presso il Palazzetto Forum con sede ad Assago in Via Di Vittorio n. 6, nell'arco temporale che intercorre tra dodici ore antecedente l'evento e quattro ore successive, tutte le aree destinate a parcheggio e tutte le aree di pertinenza comprese tra la Via Di Vittorio, Viale Milanofiori e bretella MI-GE, al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate, il divieto della vendita di biglietti e titoli di accesso agli spettacoli che si terranno al palazzetto Forum; al di fuori delle aree individuate dal Comune di Assago, il divieto dello svolgimento di attività commerciali, anche in forma itinerante, con esposizione delle merci, meglio indicate in premessa, in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio;

Gli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Le violazioni ai divieti saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 267/2000, fatto salvo le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 24.11.1981, n. 689, con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 500 euro.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge 689/81, la Giunta comunale ha facoltà di stabilire un diverso importo di pagamento in misura ridotta.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689, è il Sindaco del Comune di Assago al quale, nei tempi e nei modi di legge, potranno essere inoltrati scritti difensivi.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di procedere al sequestro obbligatorio del prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 3 sempre della legge 689/81.

Si da atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Milano e sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line del Comune di Assago e reso immediatamente eseguibile.

Lo stesso provvedimento è trasmesso alla Questura di Milano, al Comando Provinciale Carabinieri di Milano, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano per gli aspetti di specifica competenza e per il concorso nelle attività di controllo.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- innanzi al Prefetto della Provincia di Milano entro 30 giorni;
- innanzi al TAR della Lombardia entro 60 giorni;
- innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni (ricorso straordinario).

Tutti i termini della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Assago.

Dalla Residenza Municipale, 15 novembre 2013

**IL SINDACO**  
(Graziano MUSELLA)